

Articolo 11– Riduzione per avvio al riciclo dei rifiuti urbani in modo autonomo

1. E' fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 649, secondo periodo, della L. 147/2013.
2. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, sulla sola superficie individuata come produttiva di rifiuti urbani, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
3. La riduzione viene calcolata a consuntivo in base al rapporto tra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando, alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo, i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività indicati nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe del tributo, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 158/1999. La riduzione così determinata, cumulata con altre eventuali riduzioni spettanti alle utenze non domestiche a valere sulla quota variabile del tributo, non può comunque superare l'ammontare della quota variabile stessa.
4. Le utenze non domestiche interessate, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al Comune – Servizio gestione tributi, gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti urbani effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente.
5. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
6. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 5, il Comune – Servizio gestione tributi comunica l'esito della verifica all'utente.
 7. La riduzione prevista nel presente articolo verrà fruita a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.